



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli *"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"*;

VISTA la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante *"Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali"*, così come modificata dall'articolo 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"*, ed in particolare il Titolo III;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* ed in particolare l'articolo 9, comma 6;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, ed in particolare l'articolo 45;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* ed in particolare l'articolo 1, comma 52;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134, *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del *"Regolamento per lo svolgimento degli esami di*

Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale", d'ora in avanti denominato "Regolamento", il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *"Disciplina delle classi di laurea"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;

VISTO il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore *"Tecnologico"*, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle Lauree Specialistiche e Magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

VISTE le note n. 16542 del 22 luglio 2019, n. 15593 del 2 settembre 2020 e n. 3120 del 13 febbraio 2021, con le quali la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni in merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato;

VISTO l'articolo 1-septies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante *"Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"* convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui *"1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale"*;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"* convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che

“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione”;

CONSIDERATA l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e la modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale laureato in deroga alle disposizioni normative vigenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 14 luglio 2021 n.212, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;

ACQUISITI i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo, tecnico, del Consiglio Nazionale interessato, ed acquisita, altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame

ORDINA

Art. 1

1. È indetta, per l'anno **2021**, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **Perito Industriale** e di **Perito Industriale laureato**.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

• **candidato Perito Industriale:**

- il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore *“Tecnologico”* secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere **A, B, C, D, E, F, G** ed **H** della presente Ordinanza. Ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, possono essere ammessi alla sessione d'esame i soli candidati che abbiano conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 e, quindi, entro il 28 maggio 2021.

• **candidato Perito Industriale laureato:** il candidato in possesso di:

- diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;
- laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. 328/2001 e riportate nella Tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
- ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E**, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella Tabella **B** della presente Ordinanza, nonché gli argomenti inerenti all'indirizzo/specializzazione, **è unica** per i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla presente sessione d'esami sono ammessi i **candidati Periti Industriali** in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma; lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012 entro il 15 agosto 2012;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012;

D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012;

E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'articolo 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;

F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del DPR 137/2012;

G – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore – I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

H – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Periti Industriali laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. 328/2001 e riportate nella Tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) è da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021.

Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Sono ammessi all'esame di Stato di tutti coloro che abbiano conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro la fine del periodo transitorio (28 maggio 2021), ovvero entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del sopracitato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42.

Art. 3

Calendario, sede e prova d'esame

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con

modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:

- **16 novembre 2021, ore 8.30**: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
- **17 novembre 2021, ore 8.30**: prosecuzione della riunione preliminare;
- **18 novembre 2021, ore 8.30**: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
- **23 novembre 2021, ore 8.30**: inizio della prova orale.

2. La prova d'esame viene effettuata in una **sede virtuale**, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale.

4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella **B** allegata alla presente Ordinanza, nonché su argomenti inerenti all'indirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.

5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7 del *Regolamento*).

7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.

Art. 4

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine – Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale/Concorsi ed esami, la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente Ordinanza.

2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite Posta Elettronica Certificata – PEC
fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

5. A norma dell'articolo 12 del *Regolamento* le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente già sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 5

Domanda di ammissione – Modello Allegato A

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello Allegato A alla presente Ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6.

La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 448/1998, *“l'esistenza delle condizioni personali richieste”*.

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.

Art. 6

Domanda di ammissione – Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7

Adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, **entro e non oltre i successivi quaranta giorni**, al Ministero dell'Istruzione **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio Nazionale:

- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
- un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- ❖ il cognome e il nome;
- ❖ il luogo e la data di nascita;
- ❖ il titolo di studio;
- ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che **non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame.**

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di competenza.

5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione dei fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della Commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi (articolo 4, comma 5, della presente Ordinanza).

Art. 8

Istituti scolastici: adempimenti

1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.

2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte dei Collegi/Ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.

3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami.

4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici medesimi.

Art. 9 **Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 10
Clausola di riserva

È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della prova d'esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza, in osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in merito.

Art. 11

Delega

Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale - Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2021, DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)

nato/a (città/provincia) _____

il _____

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia) _____

recapito telefono cellulare _____

indirizzo di posta elettronica

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove degli esami di Stato - sessione 2021 - di abilitazione all'esercizio della libera professione di **PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO** per la seguente specializzazione:

(I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni del nuovo Ordinamento)

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Collegio

(Nota 1) _____

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)

- titolo di studio conseguito **(Nota 2)**

- di aver svolto il tirocinio **(Nota 3)**

- dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998 **(Nota 4)**

Allega i seguenti documenti **(Nota 5)**

- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
- eventuali ulteriori studi compiuti
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami
- fotocopia non autenticata del documento di identità
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami _____

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data _____

Firma (per esteso)

NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione della specializzazione, precisando se riferita al nuovo o precedente ordinamento;
- b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A, B, C** dell'Ordinanza Ministeriale;
- c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
- d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- e. del voto riportato.

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere **A, B, C, D, E** ed **F**. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **G** ed **H**, ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **B** della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

NOTA 4 - Il/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 448/1998, l'esistenza delle “*condizioni personali richieste*” (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 5 - La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME

(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,
e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di perito industriale.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel corso delle attività previste dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell'allegato A e nell'allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato) del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e dell'allegato B, così come integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, nei limiti delle competenze professionali del perito industriale definite dall'ordinamento vigente.

TABELLA C

SEZIONI	DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A – decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
Chimico	- Analisi chimico biologiche
Chimica industriale	- Ingegneria chimica - Chimica - Ingegneria energetica
Costruzioni aeronautiche	- Ingegneria aerospaziale - Ingegneria energetica
Edilizia	Edilizia
Elettronica e telecomunicazioni	- Ingegneria elettronica - Ingegneria delle Telecomunicazioni - Ingegneria energetica
Elettrotecnica e automazione	- Ingegneria dell'automazione - Ingegneria elettrica - Ingegneria energetica
Energia nucleare	- Ingegneria energetica
Fisica industriale	- Metodologie fisiche - Ingegneria energetica
Industria cartaria	- Scienze e tecniche cartarie - Ingegneria energetica
Informatica	- Informatica - Ingegneria informatica - Ingegneria energetica
Materie plastiche	- Ingegneria delle materie plastiche - Ingegneria energetica
Meccanica	- Ingegneria meccanica - Ingegneria logistica e della produzione - Ingegneria energetica

Tecnologie alimentari	- Tecnologie alimentari - Ingegneria energetica
Termotecnica	- Ingegneria energetica

TABELLA D

SEZIONI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 270/2004)
Arti fotografiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Arti grafiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Chimica conciaria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimica nucleare	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimico	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Costruzioni aeronautiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Cronometria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Disegno di tessuti	42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
Edilizia	4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale	L-17 Scienze dell'architettura L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale
Elettronica e telecomunicazioni	9 - Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
Elettrotecnica ed automazione	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Energia nucleare	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Industria cartaria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria ottica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria tintoria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industrie minerarie	16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Informatica	26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
Materie plastiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Meccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Metallurgia	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tecnologie alimentari	20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
Termotecnica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione produzione dei tessuti	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione confezione industriale	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera d)	
Sezione edilizia	
Classe Laurea Specialistica DM 509/99	Classe di Laurea Magistrale DM 270/04

3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria Civile
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

NOTA 1

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/05 - Geologia applicata

GEO/11 - Geofisica applicata

ICAR/01 – Idraulica

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale

ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti

ICAR/05 – Trasporti

ICAR/06 - Topografia e cartografia

ICAR/07 – Geotecnica

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/10 - Architettura tecnica

ICAR/11 - Produzione edilizia

ICAR/17 – Disegno

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica

ING-IND/25 - Impianti chimici

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi

ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica

<u>Sezione elettronica e telecomunicazioni</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Classe di Laurea DM 270/04
26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2)
32/S Ingegneria elettronica	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
34/S Ingegneria gestionale	LM-29 Ingegneria elettronica
35/S Ingegneria informatica	LM-31 Ingegneria gestionale
	LM-32 Ingegneria informatica

<u>NOTA 2</u>
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU i nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 – Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 – Telecomunicazioni
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica

Laurea Specialistica DM 509/99	Classe di Laurea DM 270/04
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
31/S Ingegneria elettrica	LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3)
33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-28 Ingegneria elettrica
34/S Ingegneria gestionale	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
36/S ingegneria meccanica	LM-31 Ingegneria gestionale
37/S Ingegneria navale	LM-33 Ingegneria meccanica
61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)	LM-34 Ingegneria navale
	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

NOTA 3

È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

ING-IND/01 - Architettura navale

ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini

ING-IND/03 - Meccanica del volo

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali

ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali

ING-IND/06 - Fluidodinamica

ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale

ING-IND/08 - Macchine a fluido

ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale

ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

<u>Sezione industrie minerarie</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
86/S Scienze geologiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
85/S Scienze geofisiche	LM-79 Scienze geofisiche
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)

<u>NOTA 4</u>
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/11 - Geofisica applicata
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera

<u>Sezione tecnologie alimentari</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

<u>Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (vedi nota 5)	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali (vedi nota 5)
12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota 5)	LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)
14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)
61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)	

<u>NOTA 5</u>
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici

<u>Sezioni arti fotografiche; arti grafiche</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

<u>Sezioni energia nucleare; fisica industriale</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
20/S Fisica	LM-17 Fisica
66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo

<u>Sezione informatica</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
23/S Informatica	LM-18 Informatica
35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica
	LM-66 Sicurezza informatica

<u>Sezione disegno di tessuti</u>	
Laurea Specialistica DM 509/99	Laurea Magistrale DM 270/04
103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design

